

## Comunicato alle S.O.A. n. 14

A tutte le SOA autorizzate

Loro Sedi

Protocollo n. 50604/01/SEGR.

**Oggetto:** Ulteriori indicazioni relative all'attività di attestazione.

In relazione a quesiti formulati dalle SOA e dalle associazioni di categoria inerenti ai criteri cui devono attenersi le SOA per l'attività di qualificazione delle imprese, il Consiglio dell'Autorità nella seduta del 27 settembre 2001 ha stabilito quanto segue:

1. i lavori di bonifica da ordigni esplosivi e di sminamento eseguiti in una fase che precede l'esecuzione dei lavori, finalizzati ad identificare e a rimuovere nei terreni e nelle acque ordigni bellici, non possono essere considerate come rientranti nell'ambito oggettivo definito dall'art. 2, comma 1, della Legge 109/94 e successive modificazioni in quanto sono da considerarsi più propriamente servizi e, pertanto, non sono utilizzabili ai fini della qualificazione;
2. i lavori eseguiti per l'installazione dei sistemi di video sorveglianza, essendo finalizzati al controllo della sicurezza di edifici, di strade ecc., e , pertanto, ad impedire l'accesso alle opere di soggetti non autorizzati, sono da considerarsi come impianti antintrusione e, quindi, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS5;
3. i lavori eseguiti per lo sgombero della neve possono essere utilizzati ai fini della qualificazione nella cat. OS1 nei casi in cui tali attività siano state realizzate funzionalmente all'esecuzione di lavori affidati ai sensi della L.109/94 e successive modificazioni;
4. i lavori eseguiti per l'escavazione in alveo di materiali inerti, finalizzata alla commercializzazione di sabbie e ghiaie, non sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella cat. OS1; tuttavia, qualora le imprese, proprietarie di terreni oggetto di escavazione ovvero concessionarie sulla base di un rapporto contrattuale, abbiano eseguito, a latere dell'attività di commercializzazione di inerti, lavori di sistemazione idraulica, di consolidamento e altre opere complementari, tali lavori sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella cat.OS1 in quanto assimilabili a lavori eseguiti in proprio (art. 25, comma 3, del DPR 34/2000) e come tali da documentarsi opportunamente allegando alla dichiarazione circa i lavori eseguiti:
  - copia dell'autorizzazione rilasciata all'impresa dall'Autorità competente,
  - copia del progetto relativo agli interventi,
  - relazione del direttore dei lavori riguardante la natura dei lavori eseguiti, parametri per la quantificazione degli stessi e relativo importo;
5. i lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano stati realizzati nell'ambito di manufatti assoggettati al vincolo di cui all'art. 1, comma 1, del TU in materia di beni culturali e ambientali di cui al D.Lgs. 490/99, sono utilizzabili ai fini della qualificazione rispettivamente nella

cat. OG2 o nella cat. OS2, a seconda che gli stessi riguardino un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche finalizzate al restauro di un immobile, o che riguardino l'esecuzione di un restauro di una superficie decorata;

6. i lavori di esecuzione di opere murarie a secco, qualora siano stati realizzati nell'ambito di manufatti che non detengono alcun carattere di intrinseca monumentalità ancorchè ricadono in ambiti territoriali assoggettati ad un vincolo di tutela paesistica, non essendo oggetto di specifica salvaguardia se non quella, evidentemente, disciplinata dalle norme tecniche dei piani territoriali paesistici, sono utilizzabili soltanto ai fini della qualificazione nella cat.OS7 ;

7. qualora un certificato utilizzato per la qualificazione nella cat. OG11 presenti un esubero di valore rispetto alla quota necessaria, questo esubero può essere impiegato ai fini della qualificazione nelle singole categorie specializzate OS3, OS5, OS28, OS30; resta inammissibile, invece, l'utilizzazione di esuberanti di importi non utilizzati per ottenere la qualificazione nelle singole categorie OS3, OS5, OS28, OS30, qualora questi manchino del requisito della esecuzione di un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente, necessario per l'utilizzazione degli stessi ai fini della qualificazione nella categoria OG11;

8. le società miste, di cui agli art. 113 e 116 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lvo 267/2000, non possono ottenere l'attestazione come soggetti esecutori di lavori pubblici in virtù dei seguenti principi:

a) congiunta soggettività della stessa struttura come ente aggiudicatore e come impresa, ai sensi del comma 5-bis, art. 2 della legge 109/94 e successive modificazioni;

b) non possono liberamente svolgere attività economico-imprenditoriali avulse dal servizio per la cui gestione sono state costituite;

9. le imprese che si trovano in stato di amministrazione straordinaria, rientrando tra i soggetti legittimati alla partecipazione alle gare, come deciso dal Consiglio di Stato con sentenza del 6 agosto 2001 n° 4241, ove sia intervenuta l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio d'impresa ex D.Lvo 270/99, possono essere attestate ai sensi del DPR 34/2000;

10. le SOA potranno rilasciare l'attestazione in duplice originale, uno dei quali viene trattenuto dalla Società di attestazione e trasmesso immediatamente in copia alla Segreteria Tecnica –Ufficio SOA; in sede di partecipazione alle gare, le imprese, infatti, potranno produrre l'attestazione, rilasciata da una SOA autorizzata, in copia fotostatica, sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento d'identità dello stesso.

Roma, 28 settembre 2001

Il Dirigente Generale

Emilio Pascale